



31047-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
DOMENICO FIORDALISI
TERESA LIUNI
PALMA TALERICO
STEFANO APRILE

- Relatore -

Sent. n. sez. 2586/2020
CC - 20/10/2020
R.G.N. 12052/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 23/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA

udita la relazione svolta dal Presidente ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato il reclamo proposto da (omissis), detenuto soggetto al controllo della corrispondenza, avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento di una missiva sul presupposto che il (omissis), condannato in espiazione pena per reati di diffamazione, minaccia, atti persecutori e calunnia, potesse avvalersi della corrispondenza con altri soggetti per procrastinare la commissione di reati, stante il numero eccezionalmente copioso di missive inviate e ricevute in un ristretto arco temporale.

Il Tribunale richiamava la motivazione del provvedimento autorizzativo del visto di censura, funzionale a prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del (omissis), e riteneva legittimo il trattenimento della missiva in questione, anche in assenza di indicazione delle relative ragioni, al fine di non vanificare la ratio perseguita, tenuto conto altresì dell'idoneità delle espressioni a integrare ipotesi di delitti contro l'onore della persona e contro la pubblica amministrazione.

2. Ricorre per cassazione (omissis), a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'art. 18-ter ord.pen. e all'art. 15 Cost.; lamenta l'erroneo riferimento del provvedimento gravato al trattenimento di una missiva diversa da quelle specificamente oggetto di reclamo e censura la genericità delle argomentazioni del Tribunale, fondate sul mero sospetto di una potenziale reiterazione di reati mediante l'uso della corrispondenza, in assenza di un accertamento concreto e in violazione del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà della corrispondenza, non comprimibile in via preventiva, generale ed astratta.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha affermato il principio per cui è illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto (anche se sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., ed anche se inviata ad altri detenuti sottoposti al medesimo trattamento differenziato) sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, e in particolare sul mero rilievo della pericolosità del mittente, potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della missiva di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione di specifiche previsioni di legge (o, come nel caso allora esaminato, delle regole dello speciale regime detentivo: Sez. 1 n. 14870 del 4/03/2020, Rv. 279124).

Le norme in tema di controllo, limitazione e trattenimento della corrispondenza dei detenuti, contenute nell'art. 18-ter ord.pen., incidono infatti su diritti e interessi costituzionalmente protetti, quali la libertà e la segretezza della corrispondenza, con la conseguenza che la loro applicazione deve essere circoscritta entro limiti rigorosi, stabiliti dalla legge, e deve essere supportata da una congrua motivazione, che dia conto in modo puntuale delle ragioni per le quali la specifica comunicazione epistolare oggetto di trattenimento non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario.

3. Nel caso di specie, il provvedimento di trattenimento della missiva è stato essenzialmente motivato su un giudizio generico di pericolosità del ^(omissis), basato sulla sua ritenuta capacità di delinquere col mezzo della comunicazione epistolare, e tratto - più che dal contenuto della singola, o di singole, missive - dalla frequenza e dalla copiosità della corrispondenza spedita e ricevuta; anche il richiamo, operato nella parte finale dell'ordinanza impugnata, all'idoneità del testo della missiva riportato dal detenuto nell'atto di reclamo a configurare "ictu oculi" espressioni tali da integrare ipotesi di reato, in particolare di delitti contro l'onore delle persone e contro la Pubblica Amministrazione" si rivela generico e frutto di una proposizione assertiva e di stile, che non si confronta in modo adeguato con quanto riportato nel contesto dell'ordinanza.

Il richiamo effettuato dal Tribunale al precedente di questa Corte (Sez. 1 n. 38632 del 23/09/2010, Rv. 248676), secondo cui la mancata esplicitazione al detenuto, nel provvedimento di trattenimento della corrispondenza, delle frasi di contenuto ambiguo o sospetto troverebbe giustificazione nel fine di non vanificare le finalità di prevenzione perseguite dal provvedimento svuotandolo di significato, appare incoerente alla fattispecie in esame, nella quale il contenuto della missiva è stato sommariamente richiamato ma senza alcuna puntuale correlazione alle condotte penalmente illecite che sarebbero state concretamente poste in essere dal ricorrente o che si vorrebbero prevenire.

4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio, libero negli esiti ma vincolato all'osservanza dei principi sopra indicati, che dovrà verificare anche l'effettiva coincidenza della missiva indicata nell'ordinanza con quella (o quelle) oggetto dell'originario provvedimento di trattenimento.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.

Così deciso il 20/10/2020

Il Presidente estensore

Enrico Giuseppe Sandrini



2

